



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 21/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHE' DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE"

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 11:00 c/o Sede Municipale, il **Dott. Pietro Signoriello**, nella sua qualità di **Commissario Straordinario**, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19.09.2018, con l'assistenza del **Segretario Comunale, Dott.ssa Domenica Maccarrone**, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che la ludopatia o il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come “*malattia sociale*”, intesa come incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, e pertanto malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- che essa comporta altresì gravi conseguenze negative anche sull'ambiente esterno incidendo su vari beni – interessi quali il decoro urbano, la quiete pubblica e talora provoca un vero e proprio allarme sociale legato alla maggiore probabilità che si verifichino fenomeni criminosi, in quanto gli individui che ne sono affetti, sono spinti a commettere furti o frodi oppure a diventare vittime dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

Considerato:

che per arginare la gravità del fenomeno le Istituzioni, a vari livelli, sono già intervenute in materia, sia pure in modo parziale, e più precisamente:

- 1) la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato, il 14 luglio 2014, una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- 2) il legislatore statale ha adottato la legge delega 11.3.2014, n. 23 che prevede all'art. 14 specifiche disposizioni per tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi, per recuperare i fenomeni di ludopatia e per vietare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive;
- 3) le medesime disposizioni sono contenute anche nell'art. 7 del D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito nella legge 8.11.2012, n. 189, ed erano già previste nell'art. 24 del D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito nella legge 15.7.2011, n. 111;
- 4) il legislatore regionale veneto con l'art 20 della legge n. 6 del 27.4.2015 e con l'art. 54 della legge n. 30 del 30.12.2016 ha adottato disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza del gioco d'azzardo patologico;

Ritenuto:

- che anche l'Istituzione Comune di Ponte di Piave debba affrontare la problematica, a tutela della propria comunità, anche alla luce dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che recita “il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- che la pressante necessità di intervenire sia rafforzata, sul piano istruttorio, dalla circostanza che anche nel territorio trevigiano il diffondersi del gioco d'azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica in continuo aumento, come sottolineato nella relazione in data 20 marzo 2017 prot. 51653 del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, che colloca la Regione Veneto al 5° posto per volume di gioco e al 3° posto per la raccolta degli apparecchi elettronici (dati 2015) ed evidenzia che nell'anno 2016 l'utenza degli ambulatori sia pari a 315 pazienti in cura per GAP nella provincia di Treviso (**ALLEGATO 1**);
- che il gettito derivante dai giochi ammontava a 61,4 miliardi di euro nel 2010 ed è passato a 96 miliardi di euro nel 2016, come si evince dal Dossier n. 455 del Senato e della Documentazione e ricerche n. 286 della Camera dei Deputati, resi noti in data 6 marzo 2017 e riportati in **ALLEGATO 2**) alla presente;

Considerato:

- che la legittimazione a disciplinare il gioco d'azzardo lecito da parte del Comune risulta fondata sotto il seguente duplice aspetto:

- potere di individuazione dei criteri di dislocazione territoriale, ivi inclusa l'imposizione di distanze minime di queste da luoghi sensibili (quali scuole, centri di aggregazione giovanile, centri sportivi, centri ricreativi, e così via);

- potere di disciplinare gli orari delle sale gioco;

- che detti poteri derivano sia da disposizioni di legge che da autorevolissime interpretazioni giurisprudenziali, anche molto recenti, come di seguito individuate:

a) disposizioni di legge:

- il citato art. 20 della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, che al terzo comma recita "I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare: a) possono individuare – definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica – la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi da gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa; b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica"

- l'art. 54 della legge Regione Veneto n. 30 del 30.12. 2016 che reca disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati che così recita:

"1. Con il presente articolo la Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall'articolo 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme relative all'ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

2. Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fine di consentire un'omogenea applicazione in tutto il territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco; decorso inutilmente tale termine i comuni possono, comunque, applicare le disposizioni di cui al presente articolo individuando loro stessi tali tipologie di esercizi e comunicandolo alla Regione.

4. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modificazioni, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del

territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.

6. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

7. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.

8. Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco individuati ai sensi del comma 3.

10. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:

a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.”.

11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.”

b) sentenze più significative:

- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività

per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, n. 3778 del 01/08/2015, con la quale i magistrati hanno ritenuto congruo il criterio adottato da un Comune per disciplinare in senso più restrittivo "gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse, aggiungendo anche l'ulteriore limite degli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all'interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi";

- Consiglio di Stato n. 4794 in data 20.10.2015, con la quale viene confermata la potestà del Sindaco di stabilire con apposita ordinanza l'orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d'azzardo;

- Consiglio di Stato n. 2519 in data 20.10.2016 con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;

- Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "... in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

- Corte Costituzionale n. 108 dell'11.5.2017, con la quale, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili" ivi indicati;

- T.A.R. Veneto che con sentenza n. 2721 del 20 settembre 2001 – sez. I, evidenzia che, in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al Sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l'uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l'orario delle lezioni;

- T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27.01.2016 ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale "la prevenzione della ludopatia rientra nell'ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità". Inoltre, precisa che "sotto il profilo del danno, appare recessivo l'interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d'interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica";

- T.A.R. Veneto, n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che hanno ritenuto legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l'apertura delle sale scommesse o da gioco;

- T.A.R. Veneto n. 130 del 26 gennaio 2017 – sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a otto ore;

- T.A.R. Veneto n. 434 del 3 maggio 2017 – che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;

Dato atto:

- che il potere di disciplinare il fenomeno in oggetto non trova ostacolo nel recente processo di liberalizzazione dell'iniziativa economica in quanto la stessa legislazione che lo asseconda si preoccupa tra l'altro di far comunque salva la tutela della salute, dell'ambiente ivi incluso quello urbano, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, beni che la ludopatia mette in grave pericolo;

- in tal senso il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la libertà di apertura degli esercizi commerciali possa incontrare limiti finalizzati alla tutela dei beni sopra descritti e il comma 2 dell'art.1 del D.L. 1/2012 ammette limitazioni all'esercizio delle attività economiche per evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, alla sicurezza e ad altri beni costituzionalmente rilevanti, secondo un principio di proporzionalità;

Tenuto conto delle analisi ed approfondimenti svolte su iniziativa della Prefettura di Treviso che hanno condotto, il 15.09.2017, alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra gli Enti istituzionali preposti e le associazioni di categorie interessate per la realizzazione di strategie integrate volte alla prevenzione ed al contrasto del gioco illegale e del gioco d'azzardo patologico (**ALLEGATO 3**);

Visto:

- lo schema di “Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse” elaborato dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana, impegnata a collaborare con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana nel supportare i Comuni in azioni concertate di contrasto alla ludopatia, e riportato in **ALLEGATO 4**) alla presente deliberazione,

Atteso:

- che tale Regolamento, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, prevede in particolare:

- criteri di massima di dislocazione della rete di raccolta del gioco, ivi incluso il divieto di collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, nonché qualsiasi ulteriore attività di raccolta scommesse e qualsiasi ulteriore pratica di giochi in genere con vincita in denaro, in locali che si trovano una distanza minore di 500 metri dai luoghi sensibili e minore di 100 metri dai luoghi ove si commercializza denaro;

- l'individuazione di fasce orarie limite entro cui sarà possibile praticare giochi leciti con vincite di denaro;

- che tale regolamentazione sia in termini spaziali che temporali appare congrua ed equilibrata secondo principi di proporzionalità dovendo tenere tra l'altro nel massimo conto la necessità di preservare i cd. luoghi "sensibili", i quali sono frequentati proprio dai soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e giovani in particolare:

Rilevato:

- che per dare piena attuazione al summenzionato Regolamento Comunale è necessario garantire il monitoraggio degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere, comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro presenti nel territorio comunale, ciò al fine di un efficace controllo finalizzato alla tutela della salute e della quiete pubblica;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

Vista la legge regionale 30.12.2016, n. 30;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso Responsabile dell'Area Attività Produttive ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse", nel testo composto da 7 articoli che viene allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (**ALLEGATO 4**);

2) di dare atto che il suddetto Regolamento Comunale entra in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione di approvazione;

3) di dare mandato al Servizio Attività Produttive di trasmettere copia del Regolamento approvato alla Prefettura di Treviso, alla Questura di Treviso e all' ULSS2 Marca Trevigiana;

4) di dare atto che gli orari di esercizio saranno stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal summenzionato Regolamento Comunale, con apposita Ordinanza Sindacale;

5) di demandare alla Polizia Locale il monitoraggio degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere, comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro, presenti nel territorio comunale.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Pietro Signoriello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE

Li,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)**

Parere FAVOREVOLE

Li, 21/12/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. CELLA MAURIZIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il 08/02/2019

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone